



## COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12

56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: [caponi@comune.pisa.it](mailto:caponi@comune.pisa.it)

e-mail: [lazzeri@comune.pisa.it](mailto:lazzeri@comune.pisa.it)

e-mail: [g.gigliotti@comune.pisa.it](mailto:g.gigliotti@comune.pisa.it)

Tar Toscana I sez. Sentenza n. 1253/2016. Sanicam Italia s.r.l. c/ Comune di Pisa, Entomox e Biblion s.r.l. (41a2015)

Il Comune di Pisa ha indetto una procedura aperta da tenersi con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del "Servizio di derattizzazione, dezanarizzazione e disinfestazione in aree pubbliche comunali".

Alla gara partecipavano tra imprese e precisamente la Sanicam Italia s.r.l., l'ATI Entomox s.r.l./Sistemi Territoriali s.r.l. e la Biblion s.r.l.

Nella seduta pubblica del 6/08/2015, il Presidente della Commissione di gara, in relazione alla posizione della Sanicam Italia s.r.l., *"riscontrato che il concorrente partecipa alla gara in forma non prevista dalla legge e dal bando, che i contratti di avvalimento difettano di vari elementi essenziali...tra i quali rilevano, in particolare modo, l'individuazione del soggetto ausiliario, oltre che la specifica e analitica indicazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati, e che è stato violato il principio di segretezza delle offerte, ai sensi dell'art. 46 c.1bis del D. lgs. 163/06"* decideva di escludere il raggruppamento SANICAM ITALIA s.r.l. (capogruppo)/ SALAVAMBIENTE SERVIZI di Sbrana e C.SAS (mandante) /STAR BUSINESS LA s.r.l. (mandante) dalla gara.

Con atto notificato in data 1/10/2015, la SANICAM ITALIA impugnava, previa sospensiva, il provvedimento del 7/09/2015 prot.56879 con il quale veniva comunicata l'esclusione dalla gara, il verbale della seduta di gara del 6/08/2015, il verbale della seduta di gara del 3/08/2015 nonché il bando di gara nella parte in cui richiedeva, come requisito di partecipazione, un ispettore tecnico con rapporto di lavoro dipendente a

tempo pieno, con specifico inquadramento nell'ambito del CCNL per imprese artigiane esercenti attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione.

L'A.t.i era stata esclusa, prima di tutto, poiché l'A.t.i. di tipo misto, cioè contemporaneamente orizzontale e verticale, è ammessa dalla normativa vigente solo per gli appalti di "lavori".

L'Ente aveva rilevato, altresì, che la previsione del bando circa la necessità che l'impresa avesse un ispettore tecnico con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno era legittima. Rientrava, infatti, ampiamente nella discrezionalità della stazione appaltante individuare precisi requisiti tecnici.

Vi era, poi, incertezza circa le risorse messe a disposizione dalle società con cui era stato stipulato contratto di avvalimento.

Infine, l'impresa veniva esclusa anche in ragione del principio di violazione della segretezza delle offerte, considerato che la Sanicam aveva inserito nella busta 1, quella relativa alla Documentazione, l'elenco dei mezzi e delle attrezzature dedicate all'appalto nonché del personale assegnato.

Con ordinanza n. 718/2015, il Tar Toscana accoglieva la domanda cautelare, ritenendo che l'A.t.i. di cui la Sanicam era mandante fosse stata esclusa illegittimamente.

Quindi con sentenza n. 1253/2016 il Tar Toscana ha definitivamente accolto il ricorso, e ciò in adesione ad un recentissimo orientamento della giurisprudenza che ha ammesso il modello misto (raggruppamento sia orizzontale che verticale) anche al di fuori degli appalti di lavori.

Il Tar ha ritenuto, altresì, legittimo il contratto di avvalimento presentato, non ravvisando elementi di incertezza.

Quanto, infine, alla pretesa violazione del principio di segretezza delle offerte, ciò si verifica solo nel caso di commistione dell'offerta economica nell'offerta tecnica, mentre nel caso di specie era stata accertata la presenza di elementi dell'offerta tecnica nella documentazione amministrativa (precisamente elenco dei mezzi e delle

attrezzature nonché del personale da destinare all'appalto dalla Salvambiente), elementi che non consentirebbero alcuna realistica anticipazione degli effettivi contenuti dell'offerta tecnica.

Il Tar Toscana ha, quindi, condannato il Comune e la Controinteressata Entomox alla rifusione delle spese legali, liquidate in € 3000,00=, oltre accessori legge.

Si chiede, pertanto, il riconoscimento del debito fuori bilancio attinente al Comune per la somma pari a € 5.588,00=.

La Dirigente

Avv. Susanna Caponi

(GL41a2015)